

CORTE DEI CONTI
17.01.07 000176
CONTROLLO MINISTERI ISTITUZIONALI



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400. recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO, in particolare, il comma 4 dell'art. 7 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come sostituito dall'art. 2, comma 155, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", ed in particolare l'articolo 2, comma 5, che prevede, per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio alla cui responsabilità non siano affidate strutture generali, che possano essere istituite, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 apposite strutture di missione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2006 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura di missione denominata "Dipartimento per politiche giovanili e le attività sportive", posta alle dipendenze funzionali del Ministro per le politiche giovanili e la attività sportive;

RITENUTO opportuno, in relazione alle esigenze organizzative dell'ufficio, provvedere alla modifica dell'art. 3, comma 2 del decreto sopracitato, concernente il contingente di personale dirigenziale assegnato alla struttura di missione

SU PROPOSTA del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;

DECRETA



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 1

(Modifiche al DPCM 4 agosto 2006)

1. Il comma 2 dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006 citato in premessa, è così sostituito:

<<Alla struttura di missione è assegnato, oltre al responsabile, un contingente di sette unità di personale dirigenziale, di cui due con incarico dirigenziale di livello generale e cinque con incarico di livello dirigenziale non generale. Il personale dirigenziale è scelto tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fermo restando il limite massimo delle sette unità, non più di un incarico di livello dirigenziale generale può essere conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 5 bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non più di tre incarichi di livello dirigenziale non generale possono essere conferiti a personale dirigenziale dei ruoli delle amministrazioni del comparto Ministeri .>>.

2. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006 citato in premessa, la parola << quattro >> è sostituita dalla parola << cinque >>.

Art.2

(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto fanno carico sugli stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio iscritti nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza.

Roma, 1 DIC. 2006

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DI BILANCIO E RAGIONERIA

VISTO E ANNOTATO AL N. 159/2007

Roma, 15/1/2007

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

Pres. Cons. Ministri

Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Add. 6 FEB. 2007 395

Reg. n. Fog. n.